FEDERMANAGER
FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI
N A P O L I
SICDAI

Sviluppo Imprese in Sicurezza

# Ruolo e Responsabilità dei Dirigenti

Giuseppe Baratto
Presidente SICDAI Federmanger

# Ruolo e Responsabilità dei Dirigenti

- Obiettivo dell'intervento

In considerazione dei tempi tecnici ragionevolmente ristretti (stanchezza dei partecipanti), l'intervento in questione ha l'obiettivo di inquadrare la figura del "Dirigente" nel processo di gestione della Sicurezza in Azienda, soffermandosi solo sui principali aspetti, obblighi e responsabilità del suo ruolo.

# Ruolo e Responsabilità dei Dirigenti

## Ruolo declarato dal T.U.

Il DLgs 626/94 e successivamente il DLgs 81/08 denominato Testo Unico (T.U.) confermavano l'importanza del concetto di "Prevenzione e Protezione", quale elemento alla base della nuova gestione della "Sicurezza sul Lavoro" abbandonando l'ormai superata filosofia del "Command and Control" e caratterizzando invece gli aspetti funzionali ed operativi della questione.

# Ruolo e Responsabilità dei Dirigenti

## "Correttivo" DLgs 106/2009

All'interno di tali aspetti venivano definite e caratterizzate, (ognuna nel proprio ruolo) le figure coinvolte come parte attiva nel complesso dei processi di organizzazione e gestione della "Sicurezza"; per alcune di queste figure infine il DLgs 106/2009, meglio conosciuto come "CORRETTIVO", ha specificato e/o comunque meglio circostanziato compiti, obblighi e responsabilità, a volte in maniera più pesante e penalizzante, come nel caso della figura del "DIRIGENTE".

# Ruolo e Responsabilità dei Dirigenti

La definizione di "DIRIGENTE" prevista dall'art. 2 del T.U. racchiude ovviamente le principali funzioni previste dal contratto; essa così recita *"Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attiva le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".*

# Ruolo e Responsabilità dei Dirigenti

Si evince subito pertanto cha a tale figura fanno riferimento le funzioni di Organizzazione, Vigilanza e Controllo del Lavoro, di Rappresentanza o comunque di Delega su alcune o tante attività, per le quali, ovviamente, deve essere previsto il potere decisionale, tipico tra l'altro del ruolo del Dirigente, abbinato, anche se invece non lo è sempre, a quello di spesa.

# Ruolo e Responsabilità dei Dirigenti

**Cultura della**

**PREVENZIONE**

**DIRIGENTE**

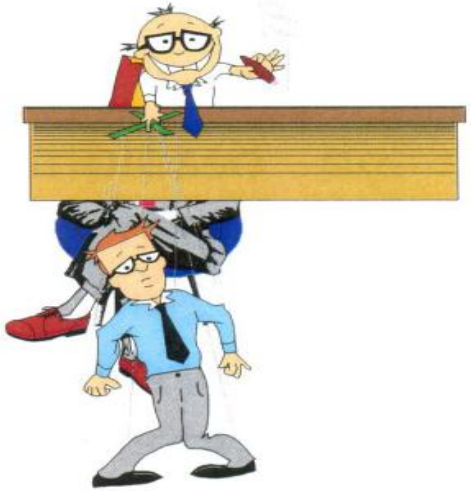

**SPESA**

# Ruolo e Responsabilità dei Dirigenti

- All'interno di tali aspetti venivano definite e caratterizzate, (ognuna nel proprio ruolo) le figure coinvolte come parte attiva nel complesso dei processi di organizzazione e gestione della "Sicurezza"; per alcune di queste figure infine il DLgs 106/2009, meglio conosciuto come "CORRETTIVO", ha specificato e/o comunque meglio circostanziato compiti, obblighi e responsabilità, a volte in maniera più pesante e penalizzante, come nel caso della figura del "DIRIGENTE".

# Ruolo e Responsabilità dei Dirigenti

- **FORMAZIONE**

  Il "DECRETO CORRETTIVO", introduce una modifica assolutamente condivisibile da FEDERMANAGER specificando e sanzionando l'obbligo di formazione per i Dirigenti, indicata come una delle misure generali di tutela, precisando inoltre che tale attività può essere effettuata non solo in azienda ma anche fuori come è ovvio e giusto che sia; si pensi infatti alla formazione presso Centri specializzati o presso Aziende produttrici di apparecchiature e macchinari complessi.

# Ruolo e Responsabilità dei Dirigenti

- **FORMAZIONE**

  La violazione dell'obbligo di formazione dei Dirigenti è sanzionata a carico non solo del Datore di Lavoro ma anche del Dirigente con la sanzione dell'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro. Secondo il "CORRETTIVO" infatti l'art. 37, comma 7 del T.U. recita:

*"I Dirigenti e proposti ricevono, a cura del Datore di Lavoro, un'adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro".*

## FORMAZIONE

I contenuti della formazione devono comprendere le tematiche rivolte a:

- principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
- definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

FEDERMANAGER
FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI
NAPOLI
SICDAI

# Ruolo e Responsabilità dei Dirigenti

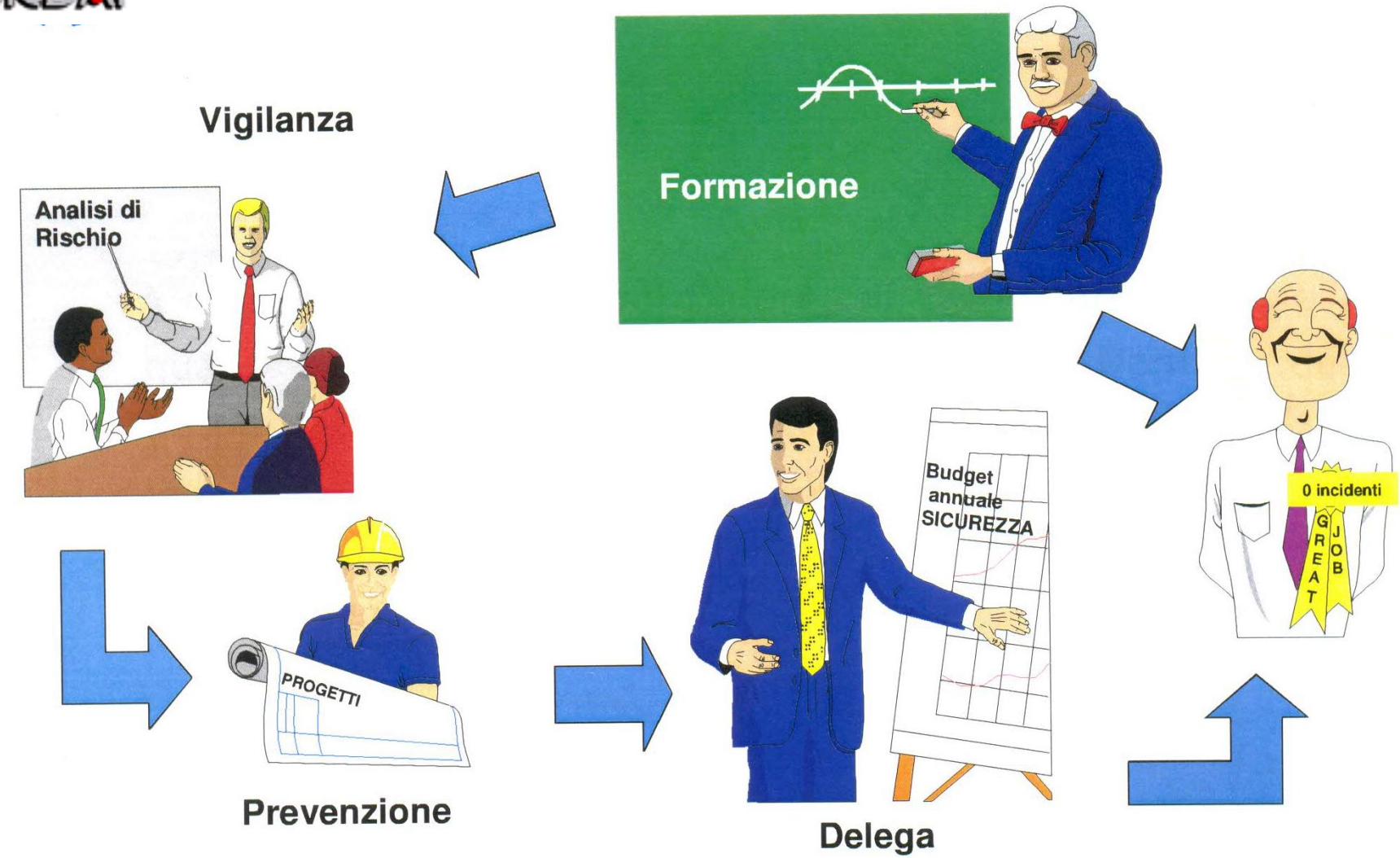

# Ruolo e Responsabilità dei Dirigenti

- **DELEGA DI FUNZIONI**

A meno degli obblighi del Datore di Lavoro non delegabili quali "la Valutazione del Rischio" e "la Nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)", la delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro al Dirigente è ammessa ma con alcuni limiti e condizioni che sono i seguenti:

## DELEGA DI FUNZIONI

- che essa risulti da atto con data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienze richieste dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto; a tale delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

# Ruolo e Responsabilità dei Dirigenti

- **DELEGA DI FUNZIONI**
- N.B. nel caso in cui l'autonomia di spesa, nella realtà non c'è o essa è comunque limitata, cioè a dire quasi ingiustificatamente limitata è necessario che il Dirigente faccia richiesta ufficiale e scritta al Datore di Lavoro della necessità dell'intervento individuato ai fini di una corretta gestione della Sicurezza.
- In particolare, in merito agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici di pubbliche amministrazioni ed uffici è previsto dal comma 3 dell'art. 18 del T.U. che gli obblighi da parte dei Dirigenti preposti agli uffici interessati, si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento all'Amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

# Ruolo e Responsabilità dei Dirigenti

## VIGILANZA

- La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza da parte del Datore di Lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite da parte del delegato.

- Inoltre sarà forse opportuno valutare con attenzione alcune modifiche introdotte dal "CORRETTIVO" sul concetto di Delega e Sub-Delega delle funzioni.

## VIGILANZA

- Tale decreto specifica infatti che il soggetto delegato (ad es. il Dirigente) può a sua volta, previa intesa con il Datore di Lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e che tale delega comunque, come già detto, non esclude l'obbligo di vigilanza da parte del delegante sul corretto espletamento delle funzioni trasferite ad es. ad un funzionario. E' da tenere presente però che tale ultimo soggetto, al quale è stata conferita la delega non può a sua volta delegare le funzioni delegate.

FEDERMANAGER
FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI
NAPOLI
SICDAI

# Ruolo e Responsabilità dei Dirigenti

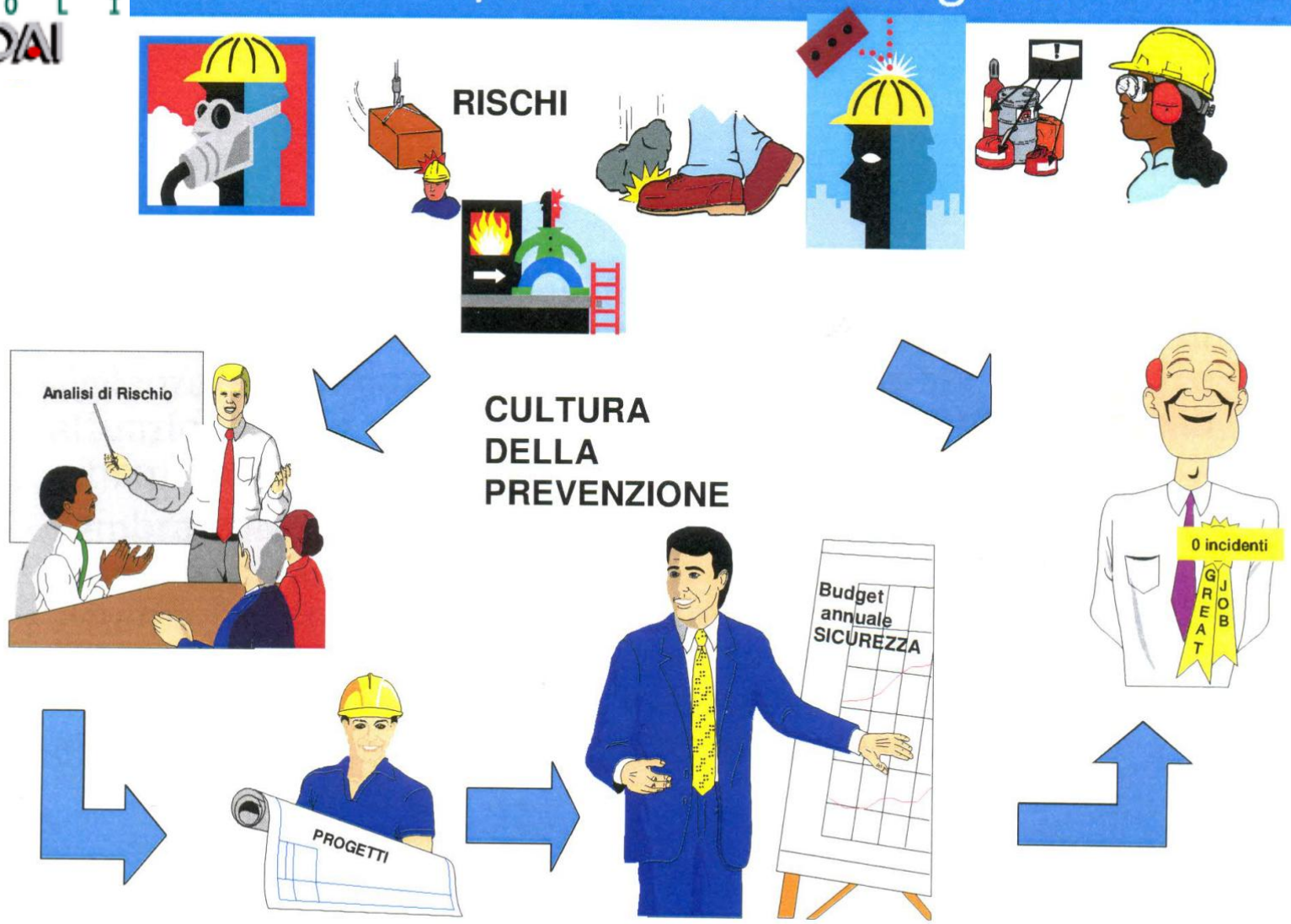

# Ruolo e Responsabilità dei Dirigenti

## VIGILANZA

- Altra importante riflessioni, forse dovrà essere fatta anche sull'altro nuovo concetto introdotto per cui l''obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozioni ed efficace attuazione di un modello di verifica e controllo, previsto dallo schema organizzativo.
- Sembra chiaro che non è sufficiente la mera adozione di un modello organizzativo ma si debba ricorrere anche ad un sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, soprattutto in occasione di mutamenti dei processi produttivi e tecnologici nonché organizzativi.

# Ruolo e Responsabilità dei Dirigenti

## ALTRI OBBLIGHI

Tra i tanti, obblighi in capo al Dirigente, tralasciando quelli che fanno capo innanzitutto al Datore di Lavoro, ne richiamiamo all'attenzione solo qualcuno più vicino o comunque tipico del tradizionale ruolo di Dirigente, come ad esempio:

- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

# Ruolo e Responsabilità dei Dirigenti

## ALTRI OBBLIGHI

- richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- informare tempestivamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi ai fini della salute e sicurezza sul lavoro;

## ALTRI OBBLIGHI

Il Dirigente deve inoltre prevedere appropriati provvedimenti anche a tutela dei lavoratori esterni (es. di fornitori) ed in generale dell'ambiente esterno quali ad esempio:

- evitare che le misure tecniche adottate possono causare rischi per la salute della popolazione e deteriorare l'ambiente

## CONCLUSIONI

Si può concludere l'intervento richiamando l'attenzione, in particolare di chi riveste il ruolo di Dirigente in Azienda, sull'importanza di tale figura, non solo rispetto alle sue quotidiane funzioni ed attività, contemplate dall'incarico e/o delega ricevuta, ma anche e soprattutto sulle interrelazioni che per effetto di tale incarico, nascono tra la sua funzione e quella delle altre figure previste dalla normativa, con particolare riferimento a quelle con Datore di Lavoro e Preposto.

## CONCLUSIONI

**Attenzione,**

pertanto, cari Colleghi Dirigenti, a non sottovalutare il Vostro ruolo nella Gestione della Sicurezza, perché pur non essendo Voi, gli addetti alla formulazione di documenti e procedure per la Valutazione, Prevenzione e Protezione dai Rischi, siete comunque Voi a gestire l'organizzazione ed i processi di lavoro, che devono essere sviluppati in regime di sicurezza.

Ed attenzione, quindi anche a sottoporVi ad una corretta "**Formazione**" che possa facilitare il compito.